



Sede legale: Piazza Mazzini 7 - Chieri (TO)

C.F.: 90026850017

Partita IVA: 10831450019

Iscritta all'Anagrafe delle Onlus – Agenzia delle Entrate per il Piemonte

Verbale dell'assemblea dei soci del 07/09/2026

Il giorno 07/09/2026, alle ore 21:00, in Chieri, si è riunita l'assemblea de La Compagnia della Chiocciola Onlus, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche dello statuto a seguito della richiesta da parte del RUNTS

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Agostino Gay, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza,
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 31/08/2026, è andata deserta,
- che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 7 dello statuto vigente,
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.
- che è presente l'organo di controllo monocratico, nella persona del dott. Marco Basiglio, C.F. BSGMRC66S12C627A

Viene eletto Presidente dell'Assemblea il sig. Agostino Gay senza l'assistenza di un segretario.

Prende la parola il Presidente, il quale informa l'Assemblea in merito alle richieste di modifica dello Statuto formulate dall'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'ambito dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione dell'Associazione al medesimo Registro.

Il Presidente ricorda che l'Associazione aveva già provveduto ad adeguare il proprio Statuto alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, con deliberazione dell'assemblea dei soci del 02/07/2025.

Successivamente, in data 02/02/2026, l'Associazione ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione al RUNTS, adempiendo agli adempimenti di propria competenza e dando tempestivamente avvio alla relativa procedura di iscrizione.

Il Presidente precisa, pertanto, che le ulteriori modifiche statutarie oggetto dell'odierna deliberazione sono state richieste dall'Ufficio competente del RUNTS nell'ambito dell'istruttoria della domanda di iscrizione e si rendono necessarie ai fini del perfezionamento della procedura e dell'adeguamento dello Statuto alle prescrizioni evidenziate dall'Ufficio.

Si apre quindi la discussione assembleare. Il Presidente legge all'assemblea il nuovo testo statutario con le modifiche richieste,

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto unanime esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto così come predisposto dall'Organo amministrativo, allegando l'atto al presente verbale assembleare;
- di considerare modificato di conseguenza anche l'atto costitutivo nelle sue parti incompatibili con lo statuto;
- di dare mandato pieno al Presidente Agostino Gay di predisporre tutte le pratiche amministrative e fiscali necessarie all'iscrizione al Registro.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Chieri, 07/09/2026


Il Presidente - Agostino Gay

Registrazione 28/9/26
282 3
Gente

Il Funzionario
Paola CARLINO
* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mario PANTANI



agenzia delle
Entrate

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione è denominata LA COMPAGNIA DELLA CHIOCCIOLA ETS, siglabile LA COMPAGNIA DELLA @ ETS (nel presente statuto d'ora in avanti indicata semplicemente "Associazione").

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS o Ente del Terzo Settore.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" e/o "Ente del Terzo Settore", sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel comune di Chieri (TO). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

Con deliberazione del consiglio direttivo potrà essere trasferita la sede legale, purché rimanga nel territorio del Comune di Chieri e potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove, purché in Piemonte.

Art.3 - Durata

L'associazione ha una durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione.

L'associazione intende operare nel territorio piemontese e in modo prevalente nel Chierese e nel Monferrato.

L'associazione - nel perseguire, senza scopo di lucro, esclusive finalità di solidarietà e utilità sociale - si propone di ideare e realizzare, nell'ambito del territorio in cui essa opera, progetti che diano alla vita delle persone una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e

ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti con finalità analoghe.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati e/o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

In particolare, l'Associazione intende:

1. svolgere servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare: recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici;

2. svolgere educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti e mostre per sensibilizzare la popolazione residente nel territorio su tematiche scientifico-ambientali, produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

In particolare, l'Associazione intende:

1. promuovere e svolgere attività di valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, anche attraverso mostre, workshop, concerti, spettacoli ed altre iniziative di animazione e di sensibilizzazione;

2. assumere un ruolo di segreteria e di coordinamento organizzativo e gestionale delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali messe in atto da enti pubblici, enti religiosi, privati ed associazioni, attraverso convenzioni, comodati e protocolli d'intesa;

3. impegnarsi nell'elaborazione di progetti culturali e partecipare a bandi promossi da Enti pubblici e Fondazioni private;
4. realizzare interventi di restauro, recupero funzionale e valorizzazione dei beni culturali, assumendo il ruolo di soggetto attuatore di progetti elaborati da enti pubblici e privati;
5. promuovere il turismo culturale anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali, delle antiche arti e mestieri e dei prodotti enogastronomici del territorio istituendo, ad esempio, percorsi naturalistici integrati nel territorio;
6. promuovere e svolgere in modo continuativo attività di studio, ricerca ed elaborazione culturale attraverso corsi, seminari, convegni, rivolti anche agli studenti delle scuole;
7. redigere, pubblicare e diffondere dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-artistico e architettonico; svolgere un'attività di catalogazione finalizzata alla creazione di banche dati per l'attività di ricerca dell'associazione e di altri enti e studiosi;
8. avanzare proposte agli enti pubblici per una programmazione culturale sul territorio e per favorire l'orientamento dei giovani, anche stipulando specifiche convenzioni;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs. 117/2017.

4.1

L'Associazione potrà promuovere la conoscenza e la diffusione delle proprie attività mediante: la stampa e la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; l'organizzazione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali e attività di raccolta fondi in genere.

4.2

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla

disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dal DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione anche cooperando concretamente alla loro realizzazione.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione, anche di carattere temporale, alla partecipazione della vita associativa.

5.1

I soci si suddividono in quattro categorie:

- soci fondatori,
- soci sostenitori,
- soci ordinari,
- soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione avvenuta il 10/06/2010 nonché quelli che sono entrati a farvi parte entro il 31 dicembre 2010.

Sono soci sostenitori coloro che, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, contribuiscono attivamente anche con contributi finanziari allo sviluppo dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Sono soci onorari quelli scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Possano essere soci anche i minori di età. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con il versamento delle quote annuali di adesione stabilite dal consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale: tali quote sono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e sociali dell'associazione, partecipare alla vita dell'associazione, esercitare il diritto di voto, esaminare i libri dell'associazione, partecipare alle assemblee sociali e di recesso come indicato dall'articolo 5.4 del presente statuto.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione, versare la quota associativa e di non svolgere attività in contrasto con quelle dell'associazione.

5.2

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento della domanda di ammissione a socio il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5.3

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso volontario, decadenza, esclusione, per causa di morte e il contributo associativo è intrasmissibile, per il mancato versamento della quota sociale o per altri motivi in contrasto con lo statuto.

5.4

Può recedere in qualsiasi momento su domanda il socio che non desideri o non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

5.5

Può essere dichiarato decaduto il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

5.6

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo commetta gravi inadempienze in relazione agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Il socio escluso può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5.7

Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Tutti i versamenti sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato né il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo,
- il presidente,
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Tutte le cariche associative sono ricoperte dai Soci ad eccezione di quelle relative ai componenti dell'Organo di Controllo, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'organo di Controllo potrà anche essere monocratico.

Tutte le cariche associative sono ricoperte ad esercitate gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 7 - Assemblea

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata.

L'avviso può essere comunicato anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici come, ad esempio, una e-mail o gli sms. I soci sono tenuti all'atto della loro ammissione a fornire al consiglio direttivo un indirizzo di posta elettronica, se in possesso, al quale indirizzare le comunicazioni dell'associazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio può delegare solo un altro socio. Nessun socio può rappresentare per delega più di tre soci. Un decimo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i membri del consiglio direttivo, determinandone il numero e l'Organo di Controllo; nella nomina del consiglio l'assemblea, che rimane comunque sovrana, terrà in considerazione la rappresentanza della donne nell'associazione;

- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare su fusione, scissione e trasformazione;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio residuo.

7.1

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

7.2

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci; le delibere dell'assemblea sono ritenute valide, in prima convocazione, se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee ordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti; le delibere sono ritenute valide, in seconda convocazione, se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, per deliberare su operazioni straordinarie come la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide sia in prima che nelle convocazioni successive con la presenza di almeno 2/3 degli associati; le delibere dell'assemblea straordinaria sono ritenute valide se sono adottate con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 di tutti gli associati aventi diritto di voto presenti o non presenti in assemblea.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea.

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del triennio. I membri del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio direttivo

provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva, chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri del consiglio direttivo, l'intero consiglio si intende decaduto.

8.1

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'associazione. In caso di assenza o altro impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente ove nominato.

8.2

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- g) redigere un eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

8.3

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.

Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata anche tramite mezzi elettronici così come già stabilito per le convocazioni dell'assemblea. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inviata almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

8.4

Il consiglio direttivo può nominare al suo interno un tesoriere, determinandone i poteri e le funzioni, e un segretario verbalizzante.

Art. 9 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I

componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'Organo di Controllo può svolgere le sue funzioni anche gratuitamente senza che ciò possa compromettere le sue caratteristiche di indipendenza.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da liberalità, anche testamentarie e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento dei fini dell'associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore o dalle attività connesse agli scopi istituzionali sempre nei limiti di legge.

Art. 11 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve restare a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione negli otto giorni antecedenti quello fissato per l'approvazione.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non possono essere distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse o diverse previste dallo statuto.

Art. 12 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 13 - Controversie

La soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali, potranno essere devolute a scelta dei soci ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico e in ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

Art. 14 - Rinvii

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice del terzo Settore, del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Firmato

il Presidente GAY Agostino



Delibera dell'As N 282 /3/2026/ BTSS

Il Funzionario
Paolo GAY AGOSTINO
"Firma del Delegato Provinciale"
MARIO PANTANI